

27005/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 28/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO  
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI  
Dott. PATRIZIA PICCIALLI  
Dott. SALVATORE DOVERE  
Dott. MARCO DELL'UTRI

SENTENZA  
N. 1250/2015  
REGISTRO GENERALE  
N. 18424/2015  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. IL 1976

avverso la sentenza n. 4273/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,  
del 06/11/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Fabrizio Merrotte*  
che ha concluso per *annullamento senza rinvio perché*  
*il fatto non esiste*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *//*

Udit i difensori Avv. *//*

### Ritenuto in fatto

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando *in melius* quella di primo grado [esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 186, comma 2, bis del codice della strada], lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica [articolo 186, comma 2, lettera c), aggravato dall'ora notturna ex comma 2 *sexies*] ( fatto del 29 maggio 2010).

La Corte di merito ha valorizzato il riscontro rappresentato dall'esame delle urine cui il prevenuto era stato sottoposto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente: il cui esito aveva portato ad apprezzare il tasso alcolemico pari a 2,80 g/l.

Con il ricorso si contesta il giudizio di responsabilità, sostenendosi che l'imputato non si trovava affatto in una condizione psico-fisica alterata per l'abuso di sostanze alcoliche, bensì era rimasto traumatizzato in seguito all'incidente. Inoltre, l'esame delle urine non sarebbe stato soddisfacente per dimostrare il tasso alcolico, siccome esame consentito solo ai fini della contravvenzione di cui all'articolo 187 del codice della strada.

Per l'effetto, non vi sarebbe prova certa neppure del superamento del tasso rilevante per l'integrazione dell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 186.

### Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Il giudice di appello ricostruisce il fatto, evidenziando che, dopo l'incidente, il si trovava, secondo quanto indicato dal personale intervenuto [quello di p.g. e poi quello sanitario del nosocomio ove era stato trasportato], in evidente stato di alterazione psicofisica. L'esame delle urine, peraltro, eseguito, non con la caterizzazione, ma nell'ambito del normale protocollo sanitario, per apprestare al le cure del caso, aveva evidenziato la presenza di etanolo nella misura di 2,80 g per litro.

E' vero che , per assunto pacifico, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada, anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente

previste dall'articolo 186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale (Sezione IV, 11 marzo 2014, Pittiani).

Nel caso in esame va però rilevato che la "prova" del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilità della ipotesi di cui alla lettera c) è stata fornita attraverso la valorizzazione degli esiti degli esami sulle urine.

Sotto questo profilo va rilevata una carenza motivazionale che, come già rilevato da questa Corte in una fattispecie analoga ( v. Sezione IV, 4 novembre 2014, Margheriti, rv. 261179) costituisce il riflesso della carenza dell'indagine in fatto.

Sul punto è stato evidenziato che l'illecito in esame è rapportato all'entità di alcool presente nel sangue al momento del fatto: l'indagine tossicologica, solitamente compiuta con il cosiddetto alcoltest deve, pertanto, individuare la condizione del conducente al momento della guida, attraverso un'indagine che, prossima cronologicamente al fatto, sia in grado di rispondere all'interrogativo sulla presenza dell'alcool nel sangue al momento della guida.

Nel caso di specie tale indagine difetta.

L'esame esperito indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico ( il dato giuridicamente rilevante) e, soprattutto, l'epoca dell'assunzione della sostanza.

L'etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe, infatti, essere l'esito risalente nel tempo ed anteriore alla condotta di guida.

In sostanza non è stato spiegato, attraverso un'appropriata indagine scientifica, quale sia, da ogni punto di vista giuridicamente rilevante di un processo metabolico ( cronologico e quantitativo), la relazione tra etanolo nelle urine ed alcool nel sangue.

Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la questione sia esaminata alla luce dei principi esposti.


PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in data 28 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Patrizia Piccoli



Il Presidente

Carlo Giuseppe Brusco

